



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

DATO ATTO	Che con atto di citazione notificato l'11.06.2021, i sigg.ri R.N, M.C.N. e A.M.F. hanno convenuto in giudizio l'Azienda Universitaria Policlinico "P. Giaccone" e il Dott. G.L.R, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in relazione alle prestazioni sanitarie da questi fornite in occasione dell'esame autoptico sul congiunto sig. A.N. eseguito in data 15/02/2015 (Proc.pen. n. 14766/15 R.G.N.R.); che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n.8522/2021; che la difesa aziendale è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
DATO ATTO	Che, per come si evince dall'atto di citazione ritualmente notificato, a seguito della riapertura delle indagini sull'omicidio del sig. A.N. (proc. Pen. N. 17998/19 R.G.N.R.) i cc.tt.pp. di parte attrice hanno richiesto di visionare le immagini diagnostiche relative alla Tac cranio-encefalo eseguita precedentemente sulla salma nell'ambito del procedimento penale n. 14766/15 R.G.N.R; che, in ordine a tale richiesta, il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Neuroscienze Interventistiche, ha rappresentato, tra l'altro, che <i>"che per mero errore materiale del dirigente medico L. R. le immagini correlate al referto non erano state trasferite dalla cosiddetta "area non verificata" allo storage definitivo delle immagini"</i> comunicando, pertanto, l'indisponibilità delle stesse; che, dunque, il Giudice Penale con ordinanza di incidente probatorio disponeva la riesumazione della salma al fine di effettuare una nuova Tac cranio encefalo e un nuovo esame autoptico; che dalla nuova Tac venivano rilevate importanti lesioni non registrate nel referto del Dott. G.L.R. e che, pertanto, gli attori deducevano che la mancanza delle immagini diagnostiche relative alla Tac, eseguita presso il Policlinico nel 2015, avesse provocato un ritardo temporale tale da compromettere l'accertamento dei fatti, mortificando le aspettative di raggiungimento della verità processuale;
PRESO ATTO	Che, instaurato il contraddittorio civile, l'A.O.U.P. si costituiva in giudizio contestando la responsabilità contrattuale invocata dagli attori e chiedendo il rigetto nel merito delle domande formulate dagli attori, perché infondate sia sull' <i>an</i> che sul <i>quantum</i> ; che, costituitosi in giudizio il Dott. G.L.R. lo stesso ha contestato la fondatezza delle domande attoree in quanto le immagini della tac encefalo, dapprima acquisite dal Pacs aziendale, non erano state "conservate" nel Sistema a causa di una inadeguatezza del software aziendale, da imputare eventualmente alla Struttura; che, il procedimento è stato istruito mediante acquisizione documentale e interrogatorio formale del dott. G.L.R. e posta in decisione all'udienza del 10/02/2025;
DATO ATTO	che, nella sentenza n. 2489/2025 (All.1), il Giudice, definitivamente pronunciandosi, statuiva: - La natura aquiliana della responsabilità azionata, poiché nessun rapporto contrattuale è intercorso tra l'A.O.U.P., il sanitario e gli

	<p>attori dal momento che gli esami vennero espletati dai c.t.u, nominati su incarico della Procura della Repubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il mancato raggiungimento della prova che la mancanza delle immagini della Tac, effettuata nel febbraio del 2015, fosse riconducibile ad un'omissione del Dott. G.L.R; - Che la responsabilità per lo smarrimento delle immagini fosse riconducibile all'A.O.U.P. avendo la stessa eccepito la sussistenza di un malfunzionamento del sistema RIS-PACS; - Che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance di riconoscimento degli autori materiale del fatto non fosse fondata, dal momento che il procedimento per l'accertamento delle responsabilità in ordine al decesso del sig. A.N. è <i>“tuttora in corso e gli esiti dello stesso non sono allo stato prevedibili”</i>; - Che la domanda di natura non patrimoniale, cagionata dallo strazio della riesumazione del corpo del familiare, resa necessaria dalla assenza delle immagini dell'esame diagnostico, fosse invece fondata, dal momento che essa <i>“può ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dello stretto vicolo familiare ed delle traumatiche modalità in cui ha perso la vita il povero A.N.”</i>
DATO ATTO	<p>Che, pertanto, con la prefata sentenza n. 2489/2025 l'Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” veniva condannata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a pagare l'importo di € 10.000,00 a ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfatto; -al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.686,24 per compensi, oltre marca, C.U., I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
DATO ATTO	<p>Che l'Avvocatura Distrettuale di Stato, con comunicazione pec prot. n. 35903/2025 notificava la sentenza <i>de qua</i>, invitando quest'Azienda a procedere alla relativa esecuzione, anche in via di mera ottemperanza, e comunque a segnalare eventuali motivi di utile impugnazione stante <i>“la peculiarità della vicenda e considerato che l'interposizione di un eventuale gravame non può prescindere dalla confutazione delle argomentazioni accolte in sentenza”</i>;</p> <p>che il C.A.V.S. nella seduta del 26 giugno 2025, riteneva che non vi fossero <i>“concreti elementi per utilmente impugnare tale decisione”</i>;</p>
DATO ATTO	<p>che già in data 30 ottobre 2025 e 7 novembre 2025 la proponente Unità si è attivata nel porre in essere le attività prodromiche e necessarie all'esecuzione della sentenza;</p> <p>che, in data 29 gennaio 2026 (prot. 5986/2026), l'Avv. Giorgio, nella qualità di legale degli attori, trasmetteva le richieste schede anagrafiche comunicando, al contempo, il regime fiscale adottato dall'Avv. Falzone, che ha patrocinato il procedimento giudiziario <i>de quo</i>;</p> <p>che, il pagamento dei beneficiari sig. R.N. e sig.ra A.M.F. dovrà essere effettuato, per come richiesto dall'Avv. Giorgio con pec prot. n.5635/2026, congiuntamente al conto cointestato ivi indicato e che agli stessi andranno versate, oltre che la sorte capitale, anche le spese legali, per un totale di € 27.597,37 (di cui € 20.000,00 per risarcimento liquidato, € 251,62 per interessi legali maturati ed € 7.345,75 per spese legali (compresi accessori e spese vive);</p> <p>-che, invece, andranno liquidate, alla sig.ra M.C.N. € 10.125,81 (sorte capitale + interessi legali ad oggi maturati);</p>

RAVVISATA	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 2489/25, resa nel procedimento R.G. n. 8522/21 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ritenuta non utilmente impugnabile, giusta determinazione del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti alle parti attrici a titolo di risarcimento del danno, interessi legali e spese di lite;
AUTORIZZARE	<p>pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento:</p> <p>- € 27.597,37 in favore dei sigg.ri R.N. e A.M.F. da corrispondersi nel conto cointestato comunicato dall'Avv. Giorgio con pec prot. n. 5635/2026;</p> <p>-€10.125,81 in favore della sig.ra M.C.N;</p>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 37.723,18 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2026 spese legali per contenziosi.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
 Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
 Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
 Ritenuto di condividerne il contenuto;
 Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.